

Associazione Culturale "LIBERA L'ARTE".

Lo Statuto

SOMMARIO:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - FINALITA'

TITOLO III - SOCI

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale "Libera l'arte".

"Libera l'arte" è una libera associazione culturale, autonoma, apolitica e pluralista, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - FINALITA'

Art. 3 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione "Libera l'arte" opera in tutte le forme dell'arte (pittorica, teatrale, musicale, figurativa, fotografica, cinematografica, ecc.), della cultura e della socialità, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di artisti nel nome di comuni interessi;
- diffondere la cultura artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- ampliare la conoscenza della cultura artistica attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni ed attraverso specifiche iniziative di scambio e di promozione artistica e sociale.

Art. 4 - ATTIVITA'

L'Associazione attiverà, favorirà e coordinerà ogni attività ed iniziativa che sia connessa allo scopo sociale. In particolare l'associazione:

- gestisce gli spazi sociali come luoghi liberi di arte e cultura che i soci possono utilizzare secondo le diverse esigenze e regole definite;
- organizza eventi ed iniziative di promozione artistica sia dell'attività dei soci, sia di persone, associazioni o enti terzi, che condividono valori culturali ed artistici coerenti con quelli dell'associazione;

Autografo *Associazione*

Am. di Daniele M. Nicoletti Di Paolo Romeo Giulio Pizzelli

collabora con altri artisti, associazioni culturali o enti/persone terze per lo sviluppo di attività ed iniziative che facilitino l'interscambio delle esperienze maturate, la crescita artistica comune e la creazione di una rete sociale di "amici dell'arte", con una visione artistica e valori comuni;

organizza momenti di approfondimento artistico, come laboratori, seminari di studio, corsi di formazione, invitando a parteciparvi esperti riconosciuti che, con la loro presenza ed insegnamento, possono contribuire al raggiungimento dei fini prefissi;

promuove e gestisce cineforum, videoproiezioni e iniziative ludico educative inerenti lo scopo dell'associazione, soprattutto in funzione della promozione della cultura dell'arte con ragazzi, i giovani, la terza età;

partecipa alle forme decentrate di gestione del potere locale, avanza proposte agli enti pubblici stipulando convenzioni o richiedendo contributi finalizzati agli scopi sociali;

promuove iniziative di turismo culturale in Italia ed all'Estero;

qualora possibile, si propone di dotare la sede sociale di servizio di somministrazione ai soci di alimenti e bevande al fine di creare momenti di socialità, condivisione e ampliamento degli scopi dell'Associazione stessa, con il massimo coinvolgimento delle diverse associazioni locali,

TITOLO III - SOCI

Art. 5 - SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I membri dell'Associazione si distinguono in:

a. **Soci Fondatori.** Sono Soci Fondatori coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione. Eccezion fatta per le modalità di composizione del Consiglio direttivo (art.19), la qualifica di Socio Fondatore non attribuisce diritti e doveri diversi da quelli dei soci ordinari.

b. **Soci Ordinari.** Sono Soci Ordinari coloro che entreranno a far parte dell'Associazione nel corso della sua esistenza. Sulla domanda di ammissione decide, esclusivamente ed insindacabilmente il Consiglio Direttivo con voto unanime di tutti i suoi membri.

c. **Soci Onorari.** Sono proclamati Soci Onorari su proposta del Presidente dell'Associazione e con approvazione del Consiglio Direttivo persone fisiche o Enti, italiani e stranieri, che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo della cultura artistica in ogni sua forma. I Soci Onorari hanno stessi diritti e doveri dei soci ordinari, ad eccezione del pagamento di qualunque quota sociale derivante dal vincolo associativo.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa con diritto di voto nelle Assemblee per approvazione o modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Autografo

Proclamazione

Associazione Di Arte Locale Giulio Poglietti

Soci sono tenuti:

con l'eccezione dei soci onorari, al pagamento delle quote associative annuali e/o mensili fissate dal Consiglio Direttivo;

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed avrà effetto con lo scadere del mese in corso.

L'assemblea dei soci dell'Associazione può invece decidere, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, l'esclusione di uno o più soci che tengano comportamenti non conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, non rispettino quanto definito nell'eventuale Regolamento interno o non siano in regola con il pagamento delle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.

soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, e loro aventi causa, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati.

Art. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Art. 12 - TERMINI PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo collegiale formato da tutti i soci, che decide sugli aspetti più importanti che riguardano la vita dell'associazione. La convocazione delle assemblee è demandata al Presidente che notificherà ai soci luogo, data e ordine del giorno. Nell'assemblea almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso di convocazione sarà comunicato con mezzi ritenuti idonei dal Presidente. Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo e la data di seconda convocazione per l'ipotesi che l'assemblea finisse deserta in prima.

Art. 13 - ELEGGIBILITA' AD INTEVENIRE ALL'ASSEMBLEA

fanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio, conferendogli una delega scritta. Ogni socio può cumulare più deleghe dagli altri soci nei limiti di tre.

Edvard Munch

Champion

Paul/Bernice Dr. Marie ~~Lebew~~ Di. Peter. Romang Silber Pöfli Öschling

Art. 14 - DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 15 - PRESIDENTE E SEGRETARIO

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, da altra persona nominata dall'assemblea fra i componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea designa anche un segretario che sottoscrive, con il Presidente dell'assemblea, il verbale delle deliberazioni.

Art. 16 - FREQUENZA DELLE CONVOCAZIONI

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per procedere alla nomina del Consiglio Direttivo, per approvare il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, nonché per deliberare su ogni altro argomento di carattere generale o di gestione ordinaria posto all'ordine del giorno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - QUORUM E MODALITA' DI VOTAZIONE

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita in presenza di un terzo dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei soci o dei rappresentati presenti.

Art. 18 - MODIFICA DELLO STATUTO

L'assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta, la modifica dello statuto sociale o dello scopo sociale, e lo scioglimento anticipato o la proroga dell'Associazione, solo in presenza almeno della metà più uno dei soci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. I membri del Consiglio direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei soci. Almeno due terzi del Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, devono essere composti da soci Fondatori od Onorari. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione, nominato nel proprio seno dal Consiglio stesso.

Art. 20 - DURATA DEL MANDATO

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un anno e può essere riconfermato dall'Assemblea dei Soci fino ad un periodo massimo di cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.

Art. 21 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche per rinuncia, un membro, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il membro del Consiglio così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e il Presidente, anche se dimissionario, dovrà convocare l'assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.

[Signature]

[Signature]

Quanto mancava di essere reso pubblico

Art. 22 - LUOGO, QUORUM, E MODALITA DI VOTAZIONE

Consiglio Direttivo si raduna anche fuori della sede sociale e viene convocato dal residente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. In particolare spetta al Consiglio Direttivo: stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo sociale;

adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del fondo comune, periodicamente determinandone la consistenza;

sottoporre annualmente all'Assemblea il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, accompagnati dalla relazione illustrativa;

definire l'ammontare e curare la riscossione delle quote associative annuali e/o mensili dei soci fondatori ed ordinari;

accettare i contributi volontari offerti dai soci;

accettare lasciti e liberalità di terzi;

deliberare sull'ammissione di nuovi soci.

PRESIDENTE

Art. 24 - DURATA DEL MANDATO

Il Presidente, nominato in seno al Consiglio direttivo, dura in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. La carica è gratuita.

Art. 25 - FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E DIREZIONE

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. E' affidata al Presidente la direzione e la sorveglianza sull'attività dell'Associazione e sull'osservanza dei principi consacrati dallo statuto.

Art. 26 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'associazione di fronte alla autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere con facoltà di conferire procure, deleghe e mandati anche a persone estranee all'associazione e con facoltà anche di riscuotere erogazioni, contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando valida quietanza quando incasserà.

Handwritten notes on the right margin:
Di parte Remery
Moro
Di parte Remery
Moro
Di parte Remery
Moro

Handwritten signatures at the bottom:
Sottosegretario
Presidente

ITOLO V - RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI

rt. 27 - PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

beni, immobili e mobili;

contributi;

donazioni e lasciti;

rimborzi;

attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

ogni altro tipo di entrate.

rt. 28- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Non esiste alcun rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di contenuto patrimoniale tra l'Associazione ed eventuali volontari impiegati. A questi è dovuto soltanto il rimborso delle spese per l'attività prestata in quanto tali.

rt. 29- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione le eventuali attività residue alla liquidazione saranno devolute secondo deliberazione dell'Assemblea dei soci, ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

rt. 30- REGOLAMENTO INTERNO

Le particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

rt. 31- DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Giulio Menzies

Alma Gobbi

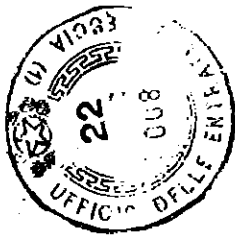
Di Ponte Romario

Silvia Boggi

Carlo Pini

Carlo Pini

Giuseppe Pini



IL DIRETTORE
Spadoni Dott.ssa Elisabetta
DIREZIONE
MOSTARDI

22 LUG 2008
F. sistrato a Pescaia il
2572 Serie III
Pagate € 84,42 p. bollo +